

STATUTO



Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE, AFFILIAZIONI E ARTICOLAZIONI

E' costituita l'Associazione denominata " ANSPI Liguria" (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, con sede nel Comune di Genova, all'indirizzo indicato dall'Assemblea dei Soci,.

L'Associazione può affiliarsi annualmente all'ANSPI, Associazione Nazionale San Paolo Italia, svolgendo la funzione di "Comitato Regionale ANSPI LIGURIA".

Può altresì affiliarsi o associarsi ad altri Enti di cui condivide finalità ed obiettivi.

All'Associazione sono affiliati gli altri Enti liguri denominati "ANSPI Liguria", ed in particolare :

- E.V. (Ente Volontariato) ANSPI Liguria – EVAL
- E.P.S. (Ente Promozione Sportiva) ANSPI SPORT Liguria
- E.A.P.A. (Ente Addestramento Professionale) ANSPI Liguria
- C.T.C. (Centro Tecnico Consulenza) ANSPI Liguria
- AGAPE' - scarl (Cooperativa Sociale) ANSPI Liguria

ANSPI Liguria, pur mantenendo gli Enti la loro autonomia, svolge funzioni di regia e coordinamento, in particolare per le azioni che gli stessi devono svolgere in comune.

ANSPI Liguria si articola attraverso l'affiliazione di Comitati Zonali, geograficamente corrispondenti alle Diocesi appartenenti alla Regione Ecclesiastica Ligure, e di Associazioni Locali territoriali.

Ciascuna articolazione ha specifica autonomia giuridica con proprio Statuto, Regolamento e mezzi finanziari.

I singoli Comitati Zonali si affiliano all'ANSPI tramite il Comitato Regionale versando ad esso le quote associative annualmente fissate dal Consiglio Direttivo.

Le singole Associazioni Locali si affiliano all'ANSPI tramite il proprio Comitato Zonale versando ad esso ed al Comitato Regionale le specifiche quote associative annualmente fissate dai rispettivi Consigli Direttivi.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

ANSPI Liguria non ha scopo di lucro, è apolitica e si ispira ai valori cristiani; si propone la rappresentanza, la tutela, il coordinamento e lo sviluppo dell'opera degli Enti "ANSPI Liguria" e delle rispettive articolazioni zonali e locali territoriali affiliate.

A tal fine in particolare:

- coordina le attività formative: culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra - scolastica della persona che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;

- prepara e suggerisce i sussidi necessari per lo sviluppo delle attività programmate e per la formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Regione Ecclesiastica e con l'A.N.S.P.I.;
- collabora e sostiene gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare gli Enti di Servizio dell'A.N.S.P.I.;
- promuove corsi per dirigenti e animatori in vari livelli di interesse e di specializzazione, utilizzando innanzitutto i servizi resi dagli Enti di Servizio dell'A.N.S.P.I. nonché dagli altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;
- sostiene gli Enti "ANSPI Liguria" e le rispettive articolazioni zonali e locali territoriali aderenti nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona;
- analizza, discute ed approfondisce le leggi nazionali e regionali; promuove e favorisce le ricerche in tutti i settori in cui opera e gli approfondimenti sui rapporti tra il mondo associazionistico ed il mondo civile e religioso; cura la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle varie tematiche di cui sopra;
- coordina e promuove l'attività dei singoli Enti "ANSPI Liguria" e le rispettive articolazioni zonali e locali territoriali aderenti nel rispetto della loro autonomia.

Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

contributi dei soci, degli enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità.

proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";

sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento di ANSPI Liguria né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 4 - SOCI

Fanno parte dell'Associazione gli Enti "ANSPI Liguria" ed i Comitati Zonali "ANSPI Liguria" e le Associazioni territoriali locali, rappresentati dai rispettivi Presidenti pro tempore o loro delegati, e singole persone fisiche, con specifiche competenze tecnico - pastorali, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda di affiliazione/adesione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti, vistata dalla competente Autorità ecclesiastica territoriale.

Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione, le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo statuto;
- il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'ANSPI.

Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

Rientra nei doveri di ciascun socio sono, tra gli altri, anche:

- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;

- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Art. 5 - RINUNCIA, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine. Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire al procedimento arbitrale di cui al presente Statuto.

Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione dell'Associazione stessa.

Art. 7 - ASSICURAZIONE

L'Associazione provvederà a verificare che gli Enti "ANSPI Liguria" e le rispettive articolazioni zonali e locali territoriali aderenti siano forniti di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, provvedendo a dotarli di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi in tutti i casi nei quali l'attività dei Soci o dell'Associazione non beneficino già di copertura assicurativa. Potrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio delle singole persone fisiche iscritte.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione della Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto e' necessario la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante spedizione postale di apposito "Avviso di convocazione" con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Al fine di tutelare l'effettività del rapporto associativo con idonee modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo;
- annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:



- elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto che possono vantare di una anzianità associativa di almeno sei mesi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano e in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e per compiti specifici agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. In particolare, il Presidente ha potere di firma disgiunto sui conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione oltre al Vice Presidente ed il Tesoriere in modo congiunto.

Al fine del riconoscimento ecclesiale il Presidente e' confermato dall'Autorità ecclesiale competente; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento duraturo.

Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio.

I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, l'Autorità Ecclesiale territorialmente competente nomina un Assistente Ecclesiastico, che esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, senza compiti di gestione, partecipando a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- la richiesta annuale di affiliazione all'ANSPI secondo la procedura prevista;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la fissazione delle quote sociali;
- la proposta di modifica dello Statuto e la proposta e l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti.
- la facoltà di nominare tra i soci, nei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le cariche associative sono onorifiche e gratuite: non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade :

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

ART 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione di ANSPI Liguria è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci al suo interno, che durano in carica tre anni e non sono rieleggibili consecutivamente.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione sul bilancio annuale dell'Associazione, potranno accertare la consistenza di cassa e la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, notificando poi l'esito al Consiglio Direttivo.

ART 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei Soci al suo interno, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposti con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza del presente Collegio che giudicherà "pro bono et aequo", esclusa ogni formalità di procedura con lodo inappellabile e che ne notificherà la deliberazione al Consiglio Direttivo per l'attuazione dei provvedimenti.

ART 14 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo statuto.

ART 15 - SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Genova.

ART 17 - NORMA DI RINVIO

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente.

Firma del Presidente dell'Assemblea

Wale

AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA 2

Regolato il N°

con pagamento di € ALLEGATO

IL DIRETTORE



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno Sabato 15 Settembre 2007 alle ore 11.30 presso la Sede del Comitato Regionale ANSPI Liguria in Piazza S.M.Immacolata a Genova Pegli, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci ANSPI LIGURIA.

Presenti: il Presidente Paolo Petralia e $\frac{3}{4}$ dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è stata convocata dal Consiglio direttivo il 28 Agosto 2007 in seconda convocazione alle ore 11.30 di Sabato 15 Settembre presso la Sede Regionale al fine di approvare alcune modifiche al testo dello Statuto Sociale vigente onde renderlo conforme per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Liguria.

Il Presidente, verificata la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto al voto, dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver illustrato le motivazioni tecniche che richiedono alcune modifiche agli articoli 1,2,4,7,10,15 dell'attuale testo vigente di Statuto Sociale, presenta la nuova stesura di ciascuno di essi.

L'Assemblea, dopo approfondita analisi e discussione, li pone singolarmente in votazione e approva all'unanimità per ciascuno dei suddetti articoli 1,2,4,7,10,15 la nuova formulazione.


Il nuovo testo di Statuto Sociale, così modificato, sarà registrato nei termini di Legge.

Il Presidente chiude la seduta alle 13.00.

Il Presidente
(Paolo Petralia)



Il Segretario
(Sergio Carossino)



AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA 2

Registrato il 08-11-2007 N° 9.184

col pagamento di € 168,00

IL DIRETTORE

